Pubblicato il 02/10/2019

Sent. n. 1699/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 835 del 2019, proposto da

[omissis], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza di demolizione n. [omissis] del [omissis] (prot. n. [omissis]).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2019 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

- col ricorso in epigrafe, [omissis] impugnava, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, l'ordinanza di demolizione n. [omissis] del [omissis] (prot. n. [omissis]), emessa dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino;
- l'abuso contestato era consistito nella «messa in opera di una rete sorretta da aste metalliche aggiuntate all'inferriata posta su muro di separazione» tra l'opificio industriale in proprietà della ricorrente, ubicato in Sant'Egidio del Monte Albino, via [omissis], n. [omissis], e censito in catasto al foglio [omissis], particella [omissis], e la limitrofa area in proprietà dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari (IACP) della Provincia di Salerno (complesso edilizio "IACP Futura"), ubicata in Sant'Egidio del Monte Albino, via [omissis], e censita in catasto al foglio [omissis], particelle [omissis];
- nell'avversare l'adottata misura repressivo-ripristinatoria, la [omissis] lamentava, in estrema sintesi, che: -- la contestata recinzione mediante rete metallica sarebbe mera manifestazione della prerogativa dominicale di delimitazione della proprietà privata e integrerebbe gli estremi dell'attività edilizia libera, non assoggettabile, come tale, al regime abilitativo del permesso di costruire né, quindi, esposta, in mancanza di quest'ultimo, alla sanzione demolitoria; -- essa neppure confliggerebbe con l'art. 3 del regolamento edilizio comunale di Sant'Egidio del Monte Albino, il quale si limiterebbe a fissare limiti di altezza per i muri di cinta, e non per le recinzioni; -- il provvedimento impugnato non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento con esso definito;
- l'intimato Comune di Sant'Egidio del Monte Albino non si costituiva in giudizio;

- il ricorso veniva chiamato all'udienza del 10 luglio 2019 per la trattazione dell'incidente cautelare;
- nell'udienza camerale emergeva che la causa era matura per la decisione di merito, essendo integro il contraddittorio, completa l'istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;
- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone; Considerato che:
- stando al tenore della gravata ordinanza di demolizione n. [omissis] del [omissis], ad essere, nella specie, contestata è non già la realizzazione di un muro di recinzione sormontato da una rete metallica, bensì la proiezione in altezza della preesistente rete metallica sovrastante il pure preesistente muro divisorio tra l'opificio industriale in proprietà della ricorrente, ubicato in Sant'Egidio del Monte Albino, via [omissis], n. [omissis], e censito in catasto al foglio [omissis], particella [omissis], e la limitrofa area in proprietà dell'IACP di Salerno, ubicata in Sant'Egidio del Monte Albino, via [omissis], e censita in catasto al foglio [omissis], particelle [omissis];
- ebbene una simile opera, in sé considerata (ossia nella sola parte contestata, costituita da una «rete sorretta da aste metalliche»), per le sue caratteristiche strutturali di sostanziale precarietà e per il suo ridotto impatto sul territorio, nonché in quanto manifestazione del diritto di proprietà, che comprende il ius excludendi alios, è ritenuta, per giurisprudenza consolidata, sottratta al regime abilitativo del permesso di costruire e, quindi, alla corrispondente sanzione demolitoria (cfr., in termini, TAR Campania, Napoli, sez. III, n. 5616/2013, concernente l'ipotesi di sopraelevazione mediante saldatura di una preesistente recinzione; più in generale, ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 1922/2013; TAR Piemonte, Torino, sez. II, n. 58/2013; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, n. 118/2013; TAR Umbria, Perugia, n. 6/2014; n. 66/2014; n. 571/2016; TAR Campania, Salerno, sez. I, n. 641/2015; n. 887/2015; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 9529/2017; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 1601/2018); l'art. 3 del regolamento edilizio comunale di Sant'Egidio del Monte Albino, ellitticamente richiamato nel provvedimento impugnato, stabilisce limiti di altezze con riferimento ai muri di cinta, e non anche con riferimento alle recinzioni metalliche, quale, appunto, l'opera controversa;
- Ritenuto, in conclusione, che:
- stante la avvisata fondatezza dei profili di censura dianzi scrutinati, ed assorbiti quelli ulteriori, il ricorso in epigrafe deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato;
- quanto alle spese di lite, appare equo dichiararle irripetibili, salvo rimborso del contributo unificato, in favore dei ricorrenti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di demolizione n. [omissis] del [omissis] (prot. n. [omissis]).

Spese irripetibili, ad eccezione del contributo unificato, che rimane a carico del soccombente Comune di Sant'Egidio del Monte Albino e va, quindi, rimborsato alla ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore Michele Conforti, Referendario

L'ESTENSORE Olindo Di Popolo IL PRESIDENTE Paolo Severini

IL SEGRETARIO